

SESTA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1986

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(I testi in lingua spagnola e portoghese sono i soli facenti fede)

(86/220/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 84/5/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il 22 aprile 1974 gli uffici nazionali di assicurazione dei nove Stati membri hanno concluso in conformità dei principi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE una serie di accordi con gli uffici nazionali di assicurazione dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca in virtù dei quali gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri si rendono garanti per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno dei suddetti paesi terzi;

considerando che la Commissione ha in seguito adottato la terza decisione della Commissione 75/23/CEE ⁽³⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE che impone a ciascuno Stato membro di astenersi dal 1° gennaio 1975 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia o della Repubblica democratica tedesca se ed in quanto tali veicoli sono coperti dalle condizioni degli accordi stipulati il 22 aprile 1974 tra i rispettivi uffici nazionali degli Stati membri e i corrispondenti uffici dei suddetti paesi terzi;

considerando che tra l'ufficio nazionale della Grecia e gli uffici dei paesi terzi in questione non esiste ancora un accordo di questo tipo;

considerando che il 14 marzo 1986 sono stati firmati gli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione della Spagna e del Portogallo e gli uffici dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca;

considerando quindi che sussistono tutte le condizioni per poter sopprimere il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile nelle relazioni della Spagna e del Portogallo con detti paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° giugno 1986 la Spagna e il Portogallo si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca come previsto dagli accordi del 22 aprile 1974.

Articolo 2

La Spagna e il Portogallo informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33.